

Reg. delib. n. 921

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998. Acque del bacino imbrifero del fiume Chiese. Accertamento della non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad usi diversi delle acque incompatibili con quello idroelettrico oggetto di riassegnazione nella concessione di grande derivazione di Boazzo-Cimego-Storo (GDI 26 CH). Definizione di condizioni e vincoli.

Il giorno **27 Maggio 2022** ad ore **09:01** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI ACHILLE SPINELLI GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 7 RIFERIMENTO : 2022-D338-00283

Il relatore comunica quanto segue.

La concessione denominata "Boazzo-Cimego-Storo" (GDI 26 CH) si riferisce alla grande derivazione delle acque della parte trentina del fiume Chiese, raccolte e regolate in tre serbatoi artificiali, per lo scopo di produzione di energia idroelettrica nelle tre centrali di Malga Boazzo, Cimego e Storo. La concessione è stata assentita, in origine, con D.P.R. 12 ottobre 1949, n. 3676 e, successivamente, con D.M. 30 giugno 1958, n. 2051, D.I. 21 marzo 1970, n. 709, D.I. 1 agosto 1979, n. 1374 e D.I. 30 aprile 1981. Con determinazione Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 6 aprile 2012, n. 54 sono state ridefinite le caratteristiche della concessione per effetto dell'attuazione dei rilasci d'acqua per il Deflusso minimo vitale (DMV) previsti nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006. In base alle determinazioni del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 7 dicembre 2012, n. 199 e del Servizio Gestioni idriche ed energetiche 13 febbraio 2013, n. 4, è stata poi consentita la costruzione dell'impianto idroelettrico "DMV Malga Bissina", che utilizza la portata d'acqua rilasciata dall'omonima diga per il DMV nel fiume Chiese. Parimenti, con determinazione del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 5 giugno 2014, n. 127, è stata consentita la costruzione dell'impianto idroelettrico "DMV Malga Boazzo", che utilizza la portata d'acqua rilasciata dall'omonima diga per il DMV nel fiume Chiese. Alla concessione di "Boazzo-Cimego-Storo" fanno quindi riferimento i seguenti sei impianti idroelettrici:

- impianto di Malga Boazzo, che utilizza le acque del fiume Chiese previa loro raccolta e regolazione nel grande serbatoio artificiale di Malga Bissina, formatosi a seguito della costruzione dall'omonima diga di sbarramento (quota del coronamento a 1790,00 m s.l.m.) –, quelle dei rii minori Danerba, Copidello, Pozzo Cava e di due rigagnoli anonimi, addotte al medesimo serbatoio, nonché le acque dei rii Campo, Saviore, Signorine, Re di Castello, Rondon, Predon, Monocola, Rossola, Gellino (o Geino) e Larga, allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale in caverna di Malga Boazzo, con restituzione delle acque stesse nel serbatoio artificiale di Malga Boazzo;
- impianto di Cimego I, che utilizza le acque restituite dalla centrale di Malga Boazzo previa loro raccolta e regolazione nel serbatoio artificiale di Malga Boazzo sul fiume Chiese, creatosi per il rigurgito determinato dall'omonima diga di sbarramento (coronamento a quota 1226,50 m s.l.m.) –, nonché quelle ivi addotte dei rii Valbona, Val di Fai, Risac e quelle derivate dai rii Redotten, Nova, Ribor, Sorino, Serolo (o Sega), Giulis, Campiello (o Val Scura), Pissola e Cimego, allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale di Cimego, con restituzione delle acque stesse nella vasca di Cimego sul fiume Chiese;
- impianto di Cimego II, che utilizza le acque del bacino residuo del fiume Chiese previa loro raccolta e regolazione nel serbatoio di Ponte Murandin sullo stesso torrente creatosi dal rigurgito determinato dall'omonima diga di sbarramento (coronamento a quota 719,50 m s.l.m.) –, nonché quelle ivi addotte dei torrenti Adanà e Revegler e del rio Molinello (o Filos), allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale di Cimego, con restituzione delle acque stesse nella vasca di Cimego sul fiume Chiese;
- impianto di Storo, che utilizza le acque restituite dalla centrale di Cimego, nonché quelle del bacino residuo del fiume Chiese previa loro raccolta e regolazione nella vasca presidiata dall'omonima traversa di sbarramento, allo scopo di produrre energia idroelettrica nella centrale di Cimego, con restituzione delle acque nel fiume Chiese a quota 390 m s.l.m.;
- impianto DMV di Malga Bissina, che utilizza a scopo idroelettrico la portata d'acqua rilasciata dalla diga di Malga Bissina per consentire il DMV nel torrente Chiese;
- impianto DMV di Malga Boazzo, che utilizza a scopo idroelettrico la portata d'acqua rilasciata dalla diga di Malga Boazzo per consentire il DMV nel torrente Chiese.

La scadenza della concessione è stata fissata al 31 dicembre 2020 in base all'art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4/1998 e nel rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 15 quater del medesimo articolo di legge. Per gli effetti dell'art. 13, comma 6 dello Statuto di autonomia, la

Pag 2 di 7 RIFERIMENTO : 2022-D338-00283

concessione è prorogata di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la sua riassegnazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023 o la successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale.

Per avviare la procedura di riassegnazione della predetta concessione, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis 1 della L.P. n. 4/1998, va previamente valutato se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con l'uso idroelettrico.

L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ha condotto una conferenza di servizi, a carattere istruttorio, durante la quale, dalle varie strutture dell'amministrazione provinciale, sono stati raccolti elementi per valutare per ciascun corso d'acqua interessato dalla derivazione:

- a) se esistono interessi pubblici nell'uso delle acque tali da essere incompatibili con la continuazione dell'utilizzo idroelettrico (in tal caso dette acque non sono più da riassegnare nella futura concessione):
- b) se sussistono interessi pubblici prevalenti la cui tutela vincoli l'uso idroelettrico delle acque, ovvero quali sono le modalità per rendere compatibile l'uso idroelettrico delle acque con gli altri interessi ad esse collegati.

In ordine ai contributi istruttori raccolti, i dirigenti generali dei Dipartimenti competenti a diverso titolo nelle materie interessate all'uso delle acque hanno fornito ulteriori osservazioni e integrazioni di merito

Nel complesso è emerso che per la concessione oggetto di questo provvedimento non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico. Sono stati invece individuati degli interessi pubblici all'uso delle acque o delle opere idrauliche relativamente ai quali si dovranno definire opportune condizioni e vincoli per l'uso idroelettrico.

In particolare è emerso quanto segue:

- i. a tutela degli habitat acquatici e della fauna ittica (in particolare della trota marmorata e, in taluni tratti, del temolo e del vairone), l'entità delle portate rilasciate per il DMV lungo il fiume Chiese a valle di Malga Boazzo, a valle di Ponte Murandin e a valle della vasca di Cimego, nonché dalle opere di presa sul rio Giulis e sul torrente Adanà, non deve essere ridotta rispetto a quella attuale;
- ii. a tutela della fauna ittica, nonché per favorire le attività della pesca sportiva, va data continuità agli obblighi a sostegno del ripopolamento ittico delle acque (c.d. "obblighi ittiogenici"), considerando le quantità (numero di embrioni per metro quadro di alveo bagnato, con la possibilità di trasformare, a parità di biomassa, gli embrioni in giovanili di taglia maggiore) delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni e i tratti interessati dalla restituzione delle acque;
- iii. per favorire la conservazione della qualità ecologica nel tratto di fiume Chiese che si sviluppa tra la confluenza del rio Ribor e Ponte Murandin e individuato dal Piano di Tutela delle Acque come "sito di riferimento" per lo stato ecologico elevato ai sensi del D. Lgs. 152/2006, si propone di prescrivere al futuro concessionario le opportune cautele nello svolgimento di eventuali operazioni di manutenzione sulla vegetazione perifluviale immediatamente a monte dell'invaso di Ponte Murandin;
- iv. per la tutela delle utenze irrigue collettive della piana di Storo, si ritiene opportuno favorire la continuazione delle utenze già garantite dalle obbligazioni poste in capo alla vigente concessione di grande derivazione idroelettrica, incluse quelle istituite con d.G.P. 12 maggio 1989, n. 5118. Altresì, si intende confermare la disponibilità a riservare una portata di 200 l/s nei mesi da aprile a settembre di ogni anno, anche in coerenza con le previgenti previsioni di

Pag 3 di 7 RIFERIMENTO: 2022-D338-00283 cui al voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 263 di data 27 marzo 1959; si ritiene che la fornitura della portata di 200 l/s sopra menzionata, prevista in origine tramite prelievo dal rio Sorino (le cui acque sono utilizzate nell'impianto di Cimego I), possa essere maggiormente compatibilizzata rispetto alle esigenze di produzione di energia idroelettrica attraverso la creazione di uno spillamento dalle opere idrauliche dell'impianto di Storo; tali interessi andranno valutati nell'ambito alla procedura di valutazione degli interessi concorrenti di cui all'art. 1 bis 1.1. della l.p. 4/1998, se richiesto dai titolari delle utenze suddette;

Parimenti sono stati messi in evidenza specifici **punti meritevoli di attenzione** per lo sviluppo locale:

- in via generale, vi è l'esigenza di verificare la congruità dei DMV rispetto al Deflusso Ecologico e alle esigenze del paesaggio nei principali corsi d'acqua derivati; in particolar modo, va verificata l'adeguatezza della modulazione del rilascio dalla diga di Malga Bissina (effettuato per il tramite dell'omonima centralina DMV); altresì, a tutela della qualità ecologica del "sito di riferimento" individuato sul fiume Chiese, a monte dell'invaso di Ponte Murandin, va verificata l'adeguatezza della modulazione e dell'assetto dei rilasci sul fiume Chiese nel tratto tra Malga Boazzo e Ponte Murandin; inoltre, a supporto della conservazione delle riserve locali situate lungo il fiume Chiese a valle di Cimego, è richiesta una valutazione circa l'adeguatezza della modulazione del DMV rilasciato nel Chiese a valle della vasca di Cimego;
- allo scopo di favorire l'accesso turistico al Parco naturale Adamello-Brenta secondo pratiche di mobilità sostenibile, nonché per incentivare la frequentazione del Parco medesimo anche nei mesi invernali, durante i quali è precluso il transito sulla strada comunale che sale da Malga Boazzo a Malga Bissina, si propone di verificare con le Strutture competenti la possibilità di convertire l'impianto funiviario tra Malga Boazzo e Malga Bissina, attualmente al servizio esclusivo degli impianti idroelettrici, ad impianto adibito al trasporto pubblico dei visitatori del Parco;
- tenuto conto della rilevanza architettonica della centrale di Cimego (p.ed. 227/2 C.C. Creto), opera dell'architetto Gio Ponti segnalata dal Ministero della Cultura nel Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo '900 quale edificio "di eccellenza", si propone di promuovere la tutela di tale edificio, indipendentemente dalla qualifica del soggetto proprietario;
- si ritiene utile sviluppare uno studio di approfondimento allo scopo di individuare soluzioni per mitigare gli effetti dell'hydropeaking della centrale di Storo sull'ambiente acquatico del fiume Chiese a valle della restituzione della centrale, ferma restando la necessità di contemperare i diversi interessi connessi all'uso delle acque dell'Alto Chiese, incluse le esigenze di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- nell'interesse della gestione delle strade statali e provinciali, è richiesto, in generale, che gli impianti idroelettrici in argomento siano eserciti in modo da non ostacolare le ispezioni periodiche e gli interventi di manutenzione anche straordinaria rivolti alle strade medesime e alle relative opere d'arte; altresì, eventuali interventi di manutenzione attuati dal concessionario sugli impianti idroelettrici e che comportino interferenze, dirette o indirette, con le arterie viarie statali e provinciali e la loro fascia di rispetto, dovranno essere sottoposti all'esame dell'autorità competente alla gestione delle strade, anche per acquisire, se del caso, il benestare all'esecuzione dei lavori previsto dal Codice della Strada.

I contenuti di questo provvedimento sono stati illustrati all'interno del Tavolo di confronto tra la Provincia ed i soggetti interessati dalle concessioni, istituito con d.G.P. 23 dicembre 2021, n. 2264 ai sensi dell'art. 1 bis 1.11 della L.P. n. 4/1998 e convocato nella seduta del 31 marzo 2022.

Pag 4 di 7 RIFERIMENTO : 2022-D338-00283

Fatte proprie le risultanze dell'istruttoria svolta, si propone alla Giunta di accertare che non sussistono interessi pubblici ad usi diversi delle acque del tutto incompatibili con l'uso idroelettrico. Altresì, per il contemperamento dei diversi interessi, si ritiene che le condizioni e i vincoli sopra indicati vadano recepiti all'interno degli atti concessori. Inoltre, si reputa che i punti di attenzione segnalati, benché non vincolanti per la riassegnazione della concessione in argomento, siano meritevoli di considerazione nella fase istruttoria della procedura di riassegnazione.

Ciò premesso e valutato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998 e per le motivazioni indicate in premessa in riferimento alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Boazzo-Cimego-Storo (GDI 26 CH):
 - a) di accertare che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque derivate da ciascun corso d'acqua ad essa riferito, del tutto incompatibile con l'utilizzo idroelettrico;
 - b) di disporre che, nell'atto di concessione, dovrà esser stabilito che:
 - i. i rilasci di portata lungo il fiume Chiese a valle di Malga Boazzo, di Ponte Murandin e della vasca di Cimego nonché dalle opere di presa sul rio Giulis e sul torrente Adanà non possono essere inferiori a quelli oggi attuati per il deflusso minimo vitale;
 - ii. va data continuità agli obblighi ittiogenici, considerando le quantità delle specie indicate nei Piani di Gestione della Pesca e riguardanti i tratti di corsi d'acqua sottesi alle captazioni e i tratti interessati dalla restituzione delle acque;
 - iii. si devono adottare le opportune cautele nello svolgimento di eventuali operazioni di manutenzione sulla vegetazione perifluviale immediatamente a monte del serbatoio di Ponte Murandin;
 - iv. va garantito l'esercizio delle utenze irrigue collettive della piana di Storo interferenti con la grande derivazione idroelettrica, nella misura corrispondente alla consistenza dei singoli diritti già costituiti ovvero da costituirsi in esito alla procedura di cui all'art. 1 bis 1.1 della l.p. 4/1998, anche riservando ad uso irriguo collettivo, nei mesi da aprile a settembre di ogni anno, una portata di 200 l/s, la cui fornitura potrà avvenire mediante spillamento, realizzato allo scopo, dalle opere idrauliche dell'impianto di Storo.
- 2) di dare atto che i punti di attenzione indicati nelle premesse, non vincolanti per l'accertamento dei pubblici interessi prevalenti nell'uso delle acque, saranno valutati nell'istruttoria del procedimento di riassegnazione della concessione di "Boazzo-Cimego-Storo";

Pag 5 di 7 RIFERIMENTO: 2022-D338-00283

- 3) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Ministeri indicati all'articolo 1 bis 1, comma 1 della L.P. n. 4/1998;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

RIFERIMENTO: 2022-D338-00283

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE Luca Comper

Pag 7 di 7

RIFERIMENTO: 2022-D338-00283